

COMMENTARIO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2026

2ª EDIZIONE AMPLIATA E ALLINEATA ALLA NORMATIVA VIGENTE

Aggiornata alla L. n. 199/2025 e al D.L. n. 127/2025 (conv. L. n. 164/2025)

CONTENUTI DELL'OPERA:

- Testo aggiornato del Codice e degli Allegati
- Commento sistematico articolo per articolo
- Box di sintesi operativa
- Selezione ragionata di Giurisprudenza recente

A cura di Francesco Russo

LEGIS © è un marchio registrato di Legislazione Tecnica S.r.L.

00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2026

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN: 979-12-5586-038-9

Finito di stampare nel mese di marzo 2026 da

LOGO SRL

Via Marco Polo, 8 - 35010 - Borgoricco (PD)

Servizio Clienti:

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068

servizio.clienti@legislazionetecnica.it

www.legisgiuridica.it

L'opera è frutto di un'accurata attività di analisi, coordinamento e riproduzione della normativa, costantemente e scrupolosamente verificata in base a tutti gli aggiornamenti tempo per tempo intervenuti. La vastità e complessità dei contenuti impedisce tuttavia di garantire l'assoluta assenza di episodici e involontari errori, omissioni o refusi di stampa. I commenti sono frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza pertanto l'opera sotto la sua sola responsabilità, escludendo qualsiasi pretesa risarcitoria verso editore e autori. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

AUTORI

Bianca Maria Buhus (articoli 37-40)

Avvocato, si occupa prevalentemente di contratti pubblici di appalto e concessioni. Autrice e Relatrice in occasione di convegni e seminari in materia.

Mattia Domenico Caccuri (articoli 203-208)

Dottore in giurisprudenza, praticante in diritto amministrativo e, in particolare, nella contrattualistica pubblica.

Sergio Candido (articoli 224-229)

Avvocato, opera prevalentemente nell'ambito della contrattualistica pubblica.

Alessia Cerchia (articoli 127-135)

Avvocato, esperta in diritto amministrativo ed in particolare in responsabilità amministrativa-contabile, appalti pubblici e concessioni. Dottore di ricerca. Autrice di pubblicazioni in materia.

Marco Clemente (articoli 13-18)

Dottore in Giurisprudenza, praticante in diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto degli appalti pubblici.

Francesco Dal Piaz (articoli 77-92)

Avvocato cassazionista, esperto in diritto amministrativo, in diritto penale amministrativo ed in diritto societario. Relatore presso enti di formazione. Autore di pubblicazioni in materia di appalti pubblici. Fondatore di realtà di consulenza e cultura giuridica.

Angela Maria De Mario (articoli 19-21)

Avvocato, esperta in materia di contrattualistica pubblica e diritto amministrativo.

Carolina De Negri (articoli 174-195)

Dottoressa in legge, esperta in diritto amministrativo e, in particolare, in materia di appalti pubblici in ambito sanitario e concessioni nei settori speciali.

Valeria Di Corcia (articoli 141-152)

Avvocato, esperta in diritto amministrativo con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica. Autrice di pubblicazioni e commenti in materia.

Alessia Dini (articoli 1-12)

Avvocato, esperta in diritto amministrativo e nella contrattualistica pubblica. Autrice di pubblicazioni in materia. Relatrice e docente in convegni e corsi di formazione in tema di appalti pubblici.

Michele Dionigi (articoli 31-36)

Professore universitario ed avvocato cassazionista. Esperto nel diritto amministrativo ed in particolare nella contrattualistica pubblica. Autore di pubblicazioni scientifiche in materia.

Elena Sofia Filosso (articoli 122-125)

Avvocato, esperta di diritto civile e penale, in particolare di reati contro la pubblica amministrazione.

Roberta Giannatempo (articoli 153-158)

Avvocato amministrativista, Legal Specialist – Public Procurement and Contracts presso holding multiutility nei settori energia, gas, teleriscaldamento, servizi idrici integrati e ambientali.

Giovanni Giustiniani (articoli 174-195)

Avvocato, esperto in diritto amministrativo e, in particolare, nella contrattualistica pubblica, nel diritto dell'energia e dell'ambiente. Autore di pubblicazioni in materia.

Mattia Mariotti (articoli 196-202)

Avvocato, esperto in materia di contratti pubblici. Specialista gare e appalti presso primaria realtà del settore energetico.

Leonardo Maruotti (articoli 93-98, 107-112)

Avvocato, esperto in diritto amministrativo, in particolare in appalti e contratti pubblici.

Giuseppe Mescia (articoli 141-152)

Avvocato cassazionista, esperto in diritto amministrativo ed in contenzioso delle pubbliche amministrazioni. Autore di pubblicazioni e commenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Stella Monegato (articoli 70-76)

Avvocato, opera nell'ambito del diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto della concorrenza dell'Unione Europea.

Simona Morettini (articoli 159-173)

Avvocato amministrativista, opera in particolare nell'ambito della contrattualistica pubblica. Autrice e Relatrice in occasione di convegni e seminari in materia.

Stefania Narissi (articoli 136-140)

Avvocato, esperta nel diritto civile e nella contrattualistica pubblica. Già membro di Commissione per l'affidamento di appalti pubblici. Autrice di pubblicazioni in materia.

Alessandra Quatela (articoli 22-30)

Avvocato, esperta in diritto amministrativo con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica.

Francesco Romano (articoli 93-98, 107-112)

Avvocato, esperto in diritto amministrativo e nella materia degli appalti pubblici. Dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università del Salento e docente in materia di appalti pubblici al Master di II livello.

Francesco Russo (Curatore dell'Opera - articoli 48-69, allegati)

Avvocato cassazionista, esperto in diritto amministrativo, in particolare nella disciplina degli appalti e dei contratti pubblici. Autore di pubblicazioni in materia. Relatore per Legislazione Tecnica e docente presso Enti di formazione. Ideatore e curatore del network di *Sentenzeappalti.it*.

Michelangelo Russo (articoli 209-223)

Avvocato, esperto in diritto amministrativo con particolare riferimento ai concorsi ed ai contratti pubblici e relativo contenzioso.

Ernesto Sacco (articoli 41-47)

Architetto, specializzato in appalti pubblici e nell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Master in Business Administration e in BIM. Docente presso enti di formazione.

Elena Serra (articoli 116-118)

Avvocato, iscritta all'Albo speciale degli Enti Pubblici in ruolo presso l'ASL CN1 ed esperta in diritto civile e diritto amministrativo.

Elisabetta Sordini (articoli 99-106)

Avvocato cassazionista, esperta nelle materie della contrattualistica pubblica, del diritto dell'ambiente e dell'energia.

Stefania Tomasoni (articoli 113-115, 126)

Avvocato, esperta in diritto civile e nella contrattualistica pubblica.

Alberto Vanti (articoli 119-121)

Avvocato, esperto in diritto civile e diritto societario, anche con riferimento alla contrattualistica pubblica. Autore di pubblicazioni in materia.

Claudio Vivani (articoli 99-106)

Avvocato cassazionista, esperto nel diritto amministrativo ed in particolare nei settori dell'ambiente e dell'energia, nonché dei contratti pubblici. Dottore di ricerca. Autore di pubblicazioni in materia. Relatore in occasione di convegni e seminari.

PRESENTAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE (2026)

A distanza di tre anni dall'entrata in vigore del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36, il quadro della disciplina dei contratti pubblici si presenta profondamente mutato rispetto alla fase iniziale che aveva accompagnato la prima edizione di questo Commentario.

Se nel 2023 l'esigenza primaria era quella di comprendere l'impianto della riforma, coglierne le discontinuità rispetto al previgente D. Leg.vo 50/2016 e orientarsi tra principi, allegati e prime indicazioni applicative, oggi l'attenzione si concentra su un sistema ormai consolidato, oggetto di interventi correttivi, integrazioni normative e, soprattutto, di un significativo sviluppo giurisprudenziale.

Questa seconda edizione si colloca, dunque, in un contesto di maggiore stabilità dell'assetto normativo, ma anche di più intensa elaborazione interpretativa.

Le modifiche intervenute – a partire ovviamente dal profondo intervento di riforma operato dal c.d. *“Correttivo”* (D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209) per arrivare ai successivi, e più recenti, interventi legislativi – hanno inciso su numerosi istituti, affinando taluni meccanismi e chiarendo aspetti che nella fase iniziale avevano generato dubbi applicativi. Parallelamente, la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente definito i confini operativi di principi e disposizioni, offrendo orientamenti ormai imprescindibili per chi opera quotidianamente nel settore.

L'Opera è stata pertanto integralmente rivista e ampliata. I commenti sono stati aggiornati alla luce delle più recenti novità normative e arricchiti con un'ampia selezione delle pronunce dei TAR, del Consiglio di Stato e delle indicazioni di prassi dell'ANAC, con l'obiettivo di restituire al lettore non soltanto il dato testuale, ma il diritto vivente formatosi nei primi anni di applicazione del Codice.

La selezione giurisprudenziale (aggiornata a febbraio 2026) costituisce uno dei tratti distintivi dell'Opera: essa è il frutto dell'esperienza maturata dal Curatore nella sistematica analisi e catalogazione delle più rilevanti decisioni in materia di contratti pubblici attraverso un autorevole osservatorio specialistico di settore, nonché del contributo coordinato del gruppo autorale.

Il tutto si traduce in un utilizzo ragionato delle pronunce, volto a evidenziare gli orientamenti consolidati e i nodi ancora controversi, evitando ridondanze e richiami meramente compilativi, così da offrire al lettore un quadro interpretativo affidabile e realmente utile a colmare, in chiave operativa, gli spazi lasciati aperti dal dato normativo e dalla prassi applicativa.

Resta immutata l'impostazione metodologica che ha caratterizzato la prima edizione: un commento articolo per articolo, chiaro e sistematico, volto a fornire risposte operative senza indulgere in ricostruzioni meramente teoriche. Il rigore dell'analisi normativa si coniuga con l'esigenza di offrire uno strumento di consultazione agile, pensato per accompagnare il RUP, i funzionari degli uffici gare, i professionisti legali e tecnici e gli operatori economici nelle scelte quotidiane, dalla programmazione all'esecuzione del contratto.

In questa fase di consolidamento del Codice, il tema non è più soltanto *“cosa cambia”*, ma soprattutto *“come si applica”* in modo corretto e sicuro una disciplina che ha ormai trovato i suoi primi, rilevanti assestamenti interpretativi. Per tale ragione, particolare attenzione è stata dedicata ai profili maggiormente esposti al contenzioso, ai rapporti

tra principi e regole di dettaglio, nonché alle questioni che, nella prassi, hanno mostrato le maggiori criticità.

Anche in questa edizione, i box di sintesi e i richiami mirati consentono una lettura selettiva e immediatamente fruibile, agevolando l'individuazione dei passaggi essenziali e delle soluzioni applicative.

Il presente Commentario intende così confermarsi quale strumento operativo affidabile e aggiornato, capace di coniugare completezza e immediatezza consultiva, e di supportare gli operatori in un settore che, pur entrato in una fase di maggiore stabilità, continua a richiedere competenza, attenzione e costante aggiornamento.

Il Curatore e l'Editore

INDICE SOMMARIO

D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36	15
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.	

LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I - DEI PRINCIPI

Titolo I - I principi generali	15
Art. 1 - Principio del risultato	15
Art. 2 - Principio della fiducia	22
Art. 3 - Principio dell'accesso al mercato	25
Art. 4 - Criterio interpretativo e applicativo	27
Art. 5 - Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento	27
Art. 6 - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore	30
Art. 7 - Principio di auto-organizzazione amministrativa	31
Art. 8 - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito	34
Art. 9 - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale	36
Art. 10 - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione	38
Art. 11 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti	43
Art. 12 - Rinvio esterno	47
Titolo II - L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento	47
Art. 13 - Ambito di applicazione	47
Art. 14 - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti	50
Art. 15 - Responsabile unico del progetto (RUP)	56
Art. 16 - Conflitto di interessi	62
Art. 17 - Fasi delle procedure di affidamento	66
Art. 18 - Il contratto e la sua stipulazione	70

PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Art. 19 - Principi e diritti digitali	76
Art. 20 - Principi in materia di trasparenza	80
Art. 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici	81
Art. 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)	82
Art. 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici	83
Art. 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico	86
Art. 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale	88
Art. 26 - Regole tecniche	90
Art. 27 - Pubblicità legale degli atti	91
Art. 28 - Trasparenza dei contratti pubblici	93
Art. 29 - Regole applicabili alle comunicazioni	95
Art. 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	95
Art. 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti	97
Art. 32 - Sistemi dinamici di acquisizione	98

Art. 33 - Aste elettroniche	102
Art. 34 - Cataloghi elettronici	104
Art. 35 - Accesso agli atti e riservatezza.....	106
Art. 36 - Norme procedurali e processuali in tema di accesso.....	113

PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.....	121
Art. 38 - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.....	124
Art. 39 - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale	130
Art. 40 - Dibattito pubblico	132

PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE

Art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione	134
Art. 42 - Verifica della progettazione	149
Art. 43 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni	151
Art. 44 - Appalto integrato	154
Art. 45 - Incentivi alle funzioni tecniche.....	156
Art. 46 - Concorsi di progettazione	160
Art. 47 - Consiglio superiore dei lavori pubblici.....	161

LIBRO II DELL'APPALTO

PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Art. 48 - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.....	163
Art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti.....	165
Art. 50 - Procedure per l'affidamento	169
Art. 51 - Commissione giudicatrice	179
Art. 52 - Controllo sul possesso dei requisiti	180
Art. 53 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive	182
Art. 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale.....	183
Art. 55 - Termini dilatori	186

PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

Art. 56 - Appalti esclusi nei settori ordinari.....	187
Art. 57 - Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale.....	190
Art. 58 - Suddivisione in lotti	196
Art. 59 - Accordi quadro	209
Art. 60 - Revisione prezzi.....	213
Art. 61 - Contratti riservati	219

PARTE III - DEI SOGGETTI

Titolo I - Le stazioni appaltanti	220
Art. 62 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze	220
Art. 63 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.....	228
Art. 64 - Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi	233

Titolo II - Gli operatori economici	234
Art. 65 - Operatori economici	234
Art. 66 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria	238
Art. 67 - Consorzi non necessari	242
Art. 68 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici	247
Art. 69 - Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali	256

PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 70 - Procedure di scelta e relativi presupposti	257
Art. 71 - Procedura aperta	262
Art. 72 - Procedura ristretta	264
Art. 73 - Procedura competitiva con negoziazione	266
Art. 74 - Dialogo competitivo	268
Art. 75 - Partenariato per l'innovazione	271
Art. 76 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	273

PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Titolo I - Gli atti preparatori	281
Art. 77 - Consultazioni preliminari di mercato	281
Art. 78 - Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti	282
Art. 79 - Specifiche tecniche	283
Art. 80 - Etichettature	283
Art. 81 - Avvisi di pre-informazione	284
Art. 82 - Documenti di gara	285
Art. 82-bis - Accordo di collaborazione	287

Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti	289
Art. 83 - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione	289
Art. 84 - Pubblicazione a livello europeo	290
Art. 85 - Pubblicazione a livello nazionale	291
Art. 86 - Avviso volontario per la trasparenza preventiva	293
Art. 87 - Disciplinare di gara e capitolato speciale	293
Art. 88 - Disponibilità digitale dei documenti di gara	294
Art. 89 - Inviti ai candidati	295
Art. 90 - Informazioni ai candidati e agli offerenti	295

Titolo III - La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte	297
Art. 91 - Domande, documento di gara unico europeo, offerte	297
Art. 92 - Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte	299

Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti	300
<i>Capo I - La commissione giudicatrice</i>	300
Art. 93 - Commissione giudicatrice	300

<i>Capo II - I requisiti di ordine generale</i>	306
Art. 94 - Cause di esclusione automatica	306
Art. 95 - Cause di esclusione non automatica	313
Art. 96 - Disciplina dell'esclusione	317
Art. 97 - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti	324
Art. 98 - Illecito professionale grave	329

<i>Capo III - Gli altri requisiti di partecipazione alla gara</i>	338
Art. 99 - Verifica del possesso dei requisiti	338
Art. 100 - Requisiti di ordine speciale	341

Art. 101 - Soccorso istruttorio	348
Art. 102 - Impegni dell'operatore economico	356
Art. 103 - Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo	357
Art. 104 - Avvalimento	358
Art. 105 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita	368
Art. 106 - Garanzie per la partecipazione alla procedura	368
Titolo V - La selezione delle offerte	373
Art. 107 - Principi generali in materia di selezione.....	373
Art. 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.....	374
Art. 109 - Reputazione dell'impresa.....	387
Art. 110 - Offerte anormalmente basse.....	388
Art. 111 - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.....	396
Art. 112 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti	397
 PARTE VI - DELL'ESECUZIONE	
Art. 113 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto	399
Art. 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti	401
Art. 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo.....	404
Art. 116 - Collaudo e verifica di conformità	405
Art. 117 - Garanzie definitive	409
Art. 118 - Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore	414
Art. 119 - Subappalto	415
Art. 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione	424
Art. 121 - Sospensione dell'esecuzione.....	432
Art. 122 - Risoluzione	434
Art. 123 - Recesso	436
Art. 124 - Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato	437
Art. 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo	439
Art. 126 - Penali e premi di accelerazione	442
 PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI	
Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati.....	445
Art. 127 - Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati.....	445
Art. 128 - Servizi alla persona.....	446
Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari	448
Art. 129 - Appalti riservati.....	448
Art. 130 - Servizi di ristorazione.....	449
Art. 131 - Servizi sostitutivi di mensa	450
Titolo III - I contratti nel settore dei beni culturali	451
Art. 132 - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali	451
Art. 133 - Requisiti di qualificazione.....	452
Art. 134 - Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	454
Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo	455
Art. 135 - Servizi di ricerca e sviluppo	455
Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati.....	457
Art. 136 - Difesa e sicurezza.....	457
Art. 137 - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza	458

Art. 138 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali	458
Art. 139 - Contratti secretati.....	459
Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.....	461
Art. 140 - Procedure in caso di somma urgenza	461
Art. 140-bis - Procedure di protezione civile	464

LIBRO III DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 141 - Ambito e norme applicabili	465
Art. 142 - Joint venture e affidamenti a imprese collegate.....	469
Art. 143 - Attività esposte direttamente alla concorrenza	471
Art. 144 - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi	473
Art. 145 - Attività svolte in Paesi terzi	474
Art. 146 - Gas ed energia termica.....	475
Art. 147 - Elettricità	477
Art. 148 - Acqua	479
Art. 149 - Servizi di trasporto	481
Art. 150 - Settore dei porti e degli aeroporti.....	482
Art. 151 - Settore dei servizi postali.....	483
Art. 152 - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.....	485

PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 153 - Norme applicabili	486
Art. 154 - Accordi quadro	487
Art. 155 - Tipi di procedure	488
Art. 156 - Procedura ristretta	489
Art. 157 - Procedura negoziata con pubblicazione di un bando	489
Art. 158 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	490

PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI

Art. 159 - Disponibilità digitale dei documenti di gara.....	493
Art. 160 - Comunicazione delle specifiche tecniche	494
Art. 161 - Pubblicità e avviso periodico indicativo.....	494
Art. 162 - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione.....	495
Art. 163 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati	496
Art. 164 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi	496
Art. 165 - Inviti ai candidati	498
Art. 166 - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti.....	498

PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

Art. 167 - Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente	499
Art. 168 - Procedure di gara con sistemi di qualificazione.....	500
Art. 169 - Procedure di gara regolamentate	501
Art. 170 - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi	502
Art. 171 - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture	504
Art. 172 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.....	505
Art. 173 - Servizi sociali e altri servizi assimilati	506

LIBRO IV
DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 174 - Nozione.....	506
Art. 175 - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio	508

PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Titolo I - L'ambito di applicazione e i principi generali	511
Art. 176 - Oggetto e ambito di applicazione.....	511
Art. 177 - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo	512
Art. 178 - Durata della concessione.....	516
Art. 179 - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni.....	517
Art. 180 - Contratti misti di concessione	519
Art. 181 - Contratti esclusi	520
Titolo II - L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali	521
Art. 182 - Bando.....	521
Art. 183 - Procedimento.....	524
Art. 184 - Termini e comunicazioni.....	526
Art. 185 - Criteri di aggiudicazione.....	527
Art. 186 - Affidamenti dei concessionari	530
Art. 187 - Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea.....	532
Titolo III - L'esecuzione delle concessioni	532
Art. 188 - Subappalto.....	532
Art. 189 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	533
Art. 190 - Risoluzione e recesso.....	536
Art. 191 - Subentro	539
Art. 192 - Revisione del contratto di concessione.....	540
Titolo IV - La finanza di progetto	542
Art. 193 - Procedura di affidamento.....	542
Art. 194 - Società di scopo.....	549
Art. 195 - Obbligazioni delle società di scopo.....	551

PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Art. 196 - Definizione e disciplina	552
---	-----

PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

Art. 197 - Definizione e disciplina	554
---	-----

PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Art. 198 - Altre disposizioni in materia di gara	557
Art. 199 - Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie.....	558
Art. 200 - Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica.....	559
Art. 201 - Partenariato sociale	562
Art. 202 - Cessione di immobili in cambio di opere.....	563

PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI

Art. 203 - Affidamento di servizi globali.....	564
Art. 204 - Contraente generale	565
Art. 205 - Procedure di aggiudicazione del contraente generale.....	568
Art. 206 - Controlli sull'esecuzione e collaudo	569
Art. 207 - Sistema di qualificazione del contraente generale.....	570
Art. 208 - Servizi globali su beni immobili	571

LIBRO V

**DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

PARTE I - DEL CONTENZIOSO

Titolo I - I ricorsi giurisdizionali	572
Art. 209 - Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104	572
Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	576
Art. 210 - Accordo bonario per i lavori	576
Art. 211 - Accordo bonario per i servizi e le forniture	578
Art. 212 - Transazione	578
Art. 213 - Arbitrato.....	579
Art. 214 - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari	582
Art. 215 - Collegio consultivo tecnico.....	583
Art. 216 - Pareri e determinazioni obbligatorie	584
Art. 217 - Determinazioni facoltative	586
Art. 218 - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico.....	586
Art. 219 - Scioglimento del collegio consultivo tecnico	587
Art. 220 - Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC.....	587

PARTE II - DELLA GOVERNANCE

Art. 221 - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi	589
Art. 222 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)	591
Art. 223 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione	601

PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Art. 224 - Disposizioni ulteriori	604
Art. 225 - Disposizioni transitorie e di coordinamento	605
Art. 225-bis - Ulteriori disposizioni transitorie	608
Art. 226 - Abrogazioni e disposizioni finali	610
Art. 226-bis - Disposizioni di semplificazione normativa.....	611
Art. 227 - Aggiornamenti	614
Art. 228 - Clausola di invarianza finanziaria	614
Art. 229 - Entrata in vigore.....	614

ALLEGATI

Commento introduttivo agli allegati	615
Allegato I.01 - Contratti collettivi	615
Allegato I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti	618
Allegato I.2 - Attività del RUP	626
Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione	632
Allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto	633
Allegato I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo	634
Allegato I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio	655
Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo	659
Allegato I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico	698
Allegato I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni	700
Allegato I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure	705
Allegato I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici	706
Allegato I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione	713
Allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione	714
Allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali	718
Allegato II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea	727
Allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte	731
Allegato II.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi	738
Allegato II.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate	804
Allegato II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza	806
Allegato II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature	817
Allegato II.6 - Informazioni in avvisi e bandi	819
Allegato II.6-bis - Accordo di collaborazione	834
Allegato II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione	836
Allegato II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita	837
Allegato II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati	838
Allegato II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali	840
Allegato II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri	841
Allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura	843
Allegato II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia	882
Allegato II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità ...	884
Allegato II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche	912
Allegato II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione	915
Allegato II.17 - Servizi sostitutivi di mensa	916
Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali	919
Allegato II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo	930
Allegato II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza	930
Allegato IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182	935
Allegato V.1 - Compensi degli arbitri	935
Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico	937
Allegato V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia	941



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



ordinari nel concorso tra settori ordinari e settori speciali, la priorità della disciplina dei settori speciali nel concorso tra settori speciali e concessioni, o la priorità dei settori speciali nel caso di concorso tra settori speciali ed attività che non sono assoggettate né a settori ordinari né a concessioni.

Per i contratti misti nei settori speciali che contengono elementi di lavori, forniture e servizi e

di concessioni trova applicazione la disciplina dei settori speciali ai sensi del **comma 27**, purché l'importo stimato della parte del contratto disciplinato da tali disposizioni sia pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.

Il **comma 28** rinvia all'art. 137 per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza.

Il **comma 29** rinvia all'art. 180 per i contratti misti di concessione.



PUNTI CHIAVE

- Concetto di “*prestazioni strumentali a più attività*” per i contratti misti.
- Predeterminazione periodica delle soglie di rilevanza europea.
- Indicazione del metodo di calcolo dell'importo stimato.
- Applicazione della disciplina relativa ai contratti sottosoglia per l'affidamento di lotti aventi determinati importi.
- Individuazione della disciplina applicabile in caso di contratti misti.
- Indicazione dei criteri di priorità nel caso in cui sia impossibile stabilire a quali attività le prestazioni oggetto del contratto siano strumentali.

Articolo 15 – Responsabile unico del progetto (RUP)

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. ⁽¹⁾

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. ⁽²⁾

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di

beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 72, comma 2, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

COMMENTO ALL'ART. 15

L'articolo 15 è dedicato alla figura del responsabile unico del progetto.

L'**Allegato I.2** al Codice disciplina nel dettaglio l'attività del RUP in commento.

Dalla Relazione illustrativa si ricava che la norma in argomento ha ridisegnato la portata e la figura del RUP con un cambio di denominazione motivato dall'intento di evitare un riferimento non del tutto conferente alla L. 241/1990 nonché per evidenziare che si tratta di un responsabile di una serie di "fas" preordinate alla realizzazione di un "progetto" o di un "intervento". L'individuazione di un responsabile unico del progetto nasce, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Codice, dall'esigenza, in ragione della specificità e complessità della disciplina degli appalti, di differenziare la figura del responsabile del progetto da quella disciplinata dalla legge sul procedimento amministrativo agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990. In quest'ultima normativa, il principio della unicità del responsabile è riferito al singolo procedimento, nel senso che per ciascun procedimento è previsto l'obbligo dell'amministrazione di individuare un unico responsabile, come unità organizzativa o persona fisica.

Nel caso degli appalti pubblici viene invece in rilievo un soggetto responsabile, come persona fisica e non come ufficio, di una pluralità di procedimenti che riguardano le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di interventi pubblici.

In tal modo è stato superato l'equivoco concettuale, dovuto alla scelta del nome e poi dell'acronimo RUP "mantenendo inalterato l'acronimo (per una pura coincidenza) ma mutando il nome al fine di sottolineare che il ruolo ricoperto è quello di responsabile non di uno o più procedimenti ma di tutto l'intervento pubblico".

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, non si tratta di un procedimento unitario articolato in più sub-procedimenti, bensì di procedimenti diversi ciascuno dei quali destinato a sfociare

nell'adozione di un provvedimento o atto autonomo.

Si rammenta che nelle direttive eurounitarie non si rinviengono disposizioni specifiche relative alla figura del RUP per cui la gestione organizzativa delle gare resta una materia riservata al diritto nazionale.

Al **comma 1** è stabilito che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

La Relazione illustrativa precisa che *"la norma è costruita in modo da non incidere sulle parti dell'articolato concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti per le fasi della procedura che vengono svolte ricorrendo a centrali di committenza, ad aggregazioni di stazioni appaltanti o ad altre stazioni appaltanti qualificate. Tale salvezza implicita, che vale per i casi in cui vi è un riparto di competenze, comunque non deroga al principio generale secondo cui ogni s.a. individua un responsabile unico del progetto. Si è tenuto, inoltre, conto dell'eventualità che emergano esigenze non considerate nella programmazione, prevedendosi, in tal caso, che alla nomina del RUP si provveda nel primo atto relativo all'intervento"*.

Nel **comma 2**, riferito alla nomina del RUP, si concentrano le previsioni rispettivamente riferite alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti. In particolare, il RUP è nominato tra i dipendenti, assunti anche a tempo determinato, della stazione appaltante o dell'ente concedente, "preferibilmente" tra i dipendenti in servizio nell'unità organizzativa che sia titolare del potere di spesa, e comunque in ogni caso deve trattarsi di soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a

lui affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

La Relazione illustrativa riporta inoltre che il comma 2 contempla un "*meccanismo di chiusura*" che assicura sempre l'individuazione del RUP: in particolare, attraverso la previsione secondo cui, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Il **Correttivo 2024** ha introdotto una modifica al comma 2 dell'art. 15 in commento, finalizzata a superare le ipotesi di carenza di personale interno in grado di svolgere le funzioni di RUP: resta ferma, infatti, la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.

Per le stazioni appaltanti o enti che non sono pubbliche amministrazioni, l'individuazione del RUP avviene secondo i propri rispettivi ordinamenti limitatamente alle norme del Codice che le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare. L'art. 2, comma 1, dell'Allegato I.2 colloca l'individuazione del RUP tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale con la garanzia del possesso dei requisiti di professionalità, di formazione professionale e di esperienza specifica prescritti dall'art. 4 del medesimo allegato per gli appalti e le concessioni di lavori, ed i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura e dall'art. 5 per i contratti di servizi e forniture.

Per quanto concerne i **requisiti di competenza ed esperienza** del RUP, il comma 3 dell'art. 2 dell'Allegato I.2 precisa che, per i lavori ed i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, il RUP deve essere un tecnico, ed ove non sia presente tale figura professionale le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare.

Negli altri casi la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti; in tal caso la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti, o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dallo stesso allegato.

Per gli affidatari delle attività di supporto è richiesta la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale.

Resta ferma la previsione in ordine all'obbligatorietà dell'ufficio del RUP che non può essere rifiutato.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'Allegato I.2 le funzioni di RUP non possono essere assunte da soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Leg.vo 165/2001.

Il **comma 3** dell'articolo in commento stabilisce che il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Al **comma 4** è previsto che, ferma restando l'unicità del RUP, per evitare un'eccessiva concentrazione in capo allo stesso di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione, la stazione appaltante o l'ente concedente possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un responsabile del procedimento per la fase di affidamento, con assunzione delle rispettive responsabilità, in ogni caso sempre sotto la supervisione, l'indirizzo ed il coordinamento del RUP (cfr. Corte Cost. 09/07/2019 n. 166 sulla legittimità costituzionale della L.R. Sardegna 13/03/2018 n. 8 con riferimento alla facoltà di nomina di un responsabile per ogni fase ritenuta non in contrasto con il principio di responsabilità unica di cui all'art. 31, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016). Tale opzione "*presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi - e le connesse responsabilità - di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di "responsabilità per fasi"*

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che l'art. 15, comma 4, del Codice "*attribuisce all'autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti la possibilità di nominare un responsabile di procedimento per la fase di affidamento e un altro responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, e ciò sull'implicita considerazione della diversità delle competenze professionali richieste nei due gruppi di attività, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, che devono essere mantenute al responsabile unico del progetto. D'altra parte, è significativo che, come rilevato dall'Amministrazione resistente,*

proprio con riguardo all'articolazione per fasi del procedimento di gara salva l'unicità del centro di responsabilità, la Corte costituzionale con la Sentenza n. 43/2011, ha stabilito che la disciplina delle modalità organizzative dell'attività del responsabile unico del procedimento rientra nella materia della organizzazione amministrativa, riservata alle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 4 Cost., con la conseguenza che in relazione a detta disciplina non possono venire in rilievo i principi fondamentali desumibili dalla legislazione dello Stato, i quali limitano la potestà legislativa regionale soltanto nelle materie di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost." (T.A.R. Firenze, 07/11/2024 n. 1257).

Dunque, l'**autonomia organizzativa** delle stazioni appaltanti in tema di compiti e responsabilità del RUP, nonché di responsabili di procedimento ma anche di uffici e servizi ausiliari nelle diverse fasi del "ciclo di vita" dei contratti pubblici, trova fondamento:

- sia nell'art. 15, comma 4, del D. Leg.vo n. 36/2023 (secondo cui "[f]erma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP") già valorizzato nella sentenza gravata;
- sia nell'art. 7 ("Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento"), comma 1, lett. a), dell'Allegato I.2 ("Attività del RUP") il quale demanda al RUP "la verifica della documentazione amministrativa", ma consente che "sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o [...] sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante" (C. Stato n. 7065 del 18/08/2025).

Il **comma 5** è relativo ai compiti del RUP, che attingono al completamente dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico con rinvio all'Allegato I.2 per l'elencazione delle attività di pertinenza che non siano riservate alla competenza di altri organi. La disposizione regola le funzioni del RUP attraverso un'elencazione non tassativa attribuendogli anche facoltà "innominate" - ovvero "che siano comunque necessarie" - valorizzando la differenza fra i poteri

istruttori del RUP ai sensi della L. 241/1990, ed i poteri istruttori del RUP entro i limiti del soccorso istruttorio ammesso dal Codice.

I compiti del RUP sono quelli definiti dall'Allegato I.2, che contiene la disciplina di dettaglio su:

- i compiti del RUP in rapporto all'esigenza di conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi e dei costi programmati, della qualità richiesta, della sicurezza e della salute dei lavoratori, e quelli specifici del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione nell'attuazione delle prestazioni contrattuali;
- gli ulteriori requisiti di professionalità imposti dalla complessità e dalla natura dei contratti da affidare;
- le ipotesi di incompatibilità tra le funzioni del RUP e le ulteriori funzioni tecniche e, in particolare, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto;
- le coperture assicurative da prevedere con oneri a carico dell'amministrazione;
- gli obblighi formativi delle amministrazioni nei confronti del RUP;
- le ipotesi e le modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP e della possibilità per quest'ultimo di affidarli direttamente, sotto la propria responsabilità di risultato.

Nell'Allegato I.2 all'articolo 6 sono definiti i compiti comuni a tutti i contratti e le fasi, per cui - ferme restando le funzioni di coordinamento del processo realizzativo dell'intervento entro i tempi e costi preventivati, della qualità richiesta e della manutenzione programmata, nonché le funzioni di vigilanza delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori nella fase dell'esecuzione - l'elencazione specifica è riportata al comma 2 dell'art. 6 medesimo, nonché all'art. 7 per quanto concerne la fase dell'affidamento, ed all'art. 8 per la fase di esecuzione.

L'individuazione dei compiti del RUP, come si legge nella Relazione illustrativa, è di tipo esemplificativo ed ogni disposizione contiene una norma di chiusura poiché al RUP sono assegnati tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Inoltre, nell'Allegato I.2 sono disciplinati i rapporti tra i poteri del RUP e quelli della Commissione giudicatrice e le relative competenze valutative, nonché i poteri del RUP in sede di procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, in sede di approvazione degli atti di gara e sulla competenza all'adozione dei provvedimenti di esclusione. Sul punto, si fa rinvio



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



casi individuati ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti, comprese le centrali di committenza [...] possono esercitare la facoltà di cui agli articoli 107, comma 2, e 108, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, se accertano che l'offerta non tiene in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati con il decreto di cui al comma 1".

In buona sostanza, nelle ipotesi in cui la stazione appaltante ritenga non rispettati i requisiti previsti in tema di "elementi essenziali di cybersicurezza" nella predisposizione dell'offerta, diverrebbe possibile procedere con la non aggiudicazione dell'appalto stesso all'offerente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione sembra così conferire alla cybersicurezza una rilevanza centrale nell'ambito dei contratti pubblici, indipendentemente al criterio di aggiudicazione previsto dalla stazione appaltante (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso).

Il **comma 3** prevede a regime, nei settori ordinari, l'istituto dell'inversione procedimentale, in coerenza con il criterio della delega della riduzione dei tempi.

L'istituto è previsto dall'art. 56, paragrafo 2, della predetta direttiva ed era già stato intro-

dotto in via sperimentale anche nel settore degli appalti ordinari dall'art. 1, comma 3, del D.L. 18/04/2019, n. 32 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14/06/2019, n. 55, c.d. "sblocca cantieri"); il perimetro temporale di applicazione della misura era stato esteso fino al 30/06/2023 dal D.L. 31/05/2021, n. 77 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108).

Nel dettaglio, si prevede che, nelle procedure aperte, la stazione appaltante può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Tale facoltà può essere esercitata se prevista dagli atti di gara e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; qualora la stazione appaltante decida di avvalersi di tale possibilità, deve garantire che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che l'appalto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o in violazione dei criteri di selezione.

La previsione introduce a regime una semplificazione procedimentale, che determina una riduzione dei tempi di durata delle procedure di aggiudicazione e agevola le attività delle stazioni appaltanti.



PUNTI CHIAVE

- Indicazione dei criteri generali sulla base dei quali gli appalti sono aggiudicati.
- Previsione a regime, nei settori ordinari, dell'istituto dell'inversione procedimentale.

Articolo 108 – Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;

- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
- f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ⁽¹⁾
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Le disposizioni di cui al sesto periodo si applicano anche ai contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis), e in tali casi le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti. ⁽²⁾
5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardano lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine

di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. ⁽³⁾

8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

11. In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. ⁽⁴⁾

12. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

⁽¹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 1, del D.L. 09/09/2025, n. 127 (L. 30/10/2025, n. 164).

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 36, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, del D.L. 09/09/2025, n. 127 (L. 30/10/2025, n. 164).

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 29/05/2023, n. 57 e poi, a seguito della sua abrogazione, dall'art. 6, comma 2-bis del D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87). In seguito, comma modificato dall'art. 36, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'art. 36, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

COMMENTO ALL'ART. 108

La disposizione contenuta nell'art. 108 è diretta a indicare i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici con il riferimento ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso.

Ai sensi del **comma 1** le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita conformemente a quanto previsto dall'**Allegato II.8**.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici.

I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata, garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.

Il **comma 2** individua le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ossia nei casi di:

- a) contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
- b) contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi

- di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) contratti di servizi e delle forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) affidamenti di appalto integrato;
- f) contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
- f-bis) contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ipotesi da ultimo inserita dal **D.L. n. 127/2025**).

L'indicazione delle soglie previste dalle lettere b) e c) pari o superiore a 140.000, è dettata sia da esigenze di carattere sistematico, sia in considerazione del mutamento del quadro economico e sociale, sia dal limitato ambito applicativo residuo per le procedure diverse dall'affidamento diretto in tali ipotesi. Resta fermo, in ogni caso, che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere applicato anche in caso di dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione; finanza di progetto; locazione finanziaria; affidamento a contraente generale.

In merito all'utilizzo del criterio di aggiudicazione nel caso di lavori soprasoglia, come evidenziato dall'ANAC già nelle Linee guida n. 2/2016 ed in altre recenti pronunce (ad esempio la Delibera n. 219 del 23/04/2024), e recentemente chiarito, una lettura complessiva e sistematica della disposizione in commento, tenendo conto anche delle altre disposizioni del Codice, suggerisce:

- di dare preferenza all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui risulti utile e conforme all'interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, di natura tecnica, ambientale, sociale non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara;
- di poter ricorrere - fuori dai casi per i quali è comunque obbligatorio l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa - al criterio del minor prezzo quando gli aspetti qualitativi della commessa risultino esaustivamente assicurati da altre previsioni della *lex specialis* e dai documenti progettuali posti a base di gara (ANAC, Comunicato del Presidente del 20/11/2024).

Il **comma 3** reca le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono utilizzare il criterio del minor prezzo, anche tenendo conto di quanto previsto nelle Linee guida ANAC n. 2. Secondo la norma è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Si prevede, al **comma 4** - come modificato dal **D.L. n. 127/2025** - che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, precisandosi che l'offerta economicamente più vantaggiosa è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto; la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.

La norma prevede anche dei limiti per quanto concerne la valutazione dell'elemento prezzo: quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10%; per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.

Tali disposizioni si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti.

Al riguardo, l'ANAC ha evidenziato che, rispetto alla disposizione del previgente art. 95, comma 6, del D. Leg.vo 50/2016, che elencava in via esemplificativa i predetti criteri di aggiudi-



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



massimo di 60 giorni successivi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche (salvo il raddoppio dei termini per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 333/2003 e gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che sono stati riconosciuti a tal fine). Inoltre il pagamento della rata di saldo è subordinato (e quindi il relativo termine di pagamento non decorre fino a quando non si provvede) alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (art. 103; nella proposta, art. 5). In caso di ritardo rispetto ai suddetti termini, sono dovuti (artt. 2 comma 1, lettere a) e f), e 5 del decreto legislativo n. 231/2002), come interessi legali di mora, interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento, pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato di otto punti percentuali, oltre al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e un importo forfettario a titolo risarcimento

danno (art. 6 del decreto legislativo 231/2002). La sequenza delineata nel testo proposto dell'art. 125 (s.a.l. - certificati di pagamento entro 7 gg. - facoltà di emissione fattura da parte appaltatore - pagamento entro 30 gg. aumentabile a 60 gg. in casi particolari e specifici) è più favorevole alle imprese, rispetto a quella prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, quanto alla decorrenza degli interessi di mora. Quest'ultima infatti non è collegata all'emissione dei certificati di pagamento degli acconti e della rata di saldo, bensì, rispettivamente all'emissione dei s.a.l. ed all'emissione dei certificati di collaudo e di verifica di conformità. Infatti, a parte il comma 6, l'art. 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 non è richiamato dal testo proposto".

Il **comma 9** prescrive l'applicazione delle disposizioni degli artt. 5 e 6 del D. Leg.vo 231/2002 in tema di interessi di mora nel caso in cui si verifichi il ritardo nei pagamenti.

L'articolo in commento si conclude con il **comma 10**, con il quale si intende dare attuazione ai criteri previsti alle lett. i) e ii) dell'art. 1 della Legge delega 78/2022.



PUNTI CHIAVE

- Emissione della fattura da parte dell'appaltatore collegata all'adozione del certificato di pagamento.
- Applicazione delle disposizioni in tema di interessi di mora nel caso di ritardo nei pagamenti.
- Disciplina applicabile ai contratti di servizi e forniture a carattere periodico o continuativo.

Articolo 126 – Penali e premi di accelerazione

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. ⁽¹⁾

2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto. ⁽²⁾

2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 45, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

⁽²⁾ Comma sostituito dall'art. 45, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 624, della L. 30/12/2025, n. 199.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 45, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

COMMENTO ALL'ART. 126

La norma in commento disciplina il sistema di penalità relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e premialità finalizzate a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario. In relazione alle penali contrattuali, il **comma 1** stabilisce che i contratti di appalto devono prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Al fine di incentivare gli appaltatori al rispetto dei tempi di esecuzione dei contratti, il **Correttivo 2024** ha innalzato la misura delle penali per il ritardato adempimento, stabilendo le percentuali per il loro calcolo giornaliero nella misura compresa tra 0,5 e 1,5 per mille (invece della precedente misura compresa tra 0,3 e 1 per mille) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Con riferimento ai premi di accelerazione, il medesimo **Correttivo 2024** ha sostituito il **comma 2**, ai sensi del quale, nell'attuale formulazione, per gli appalti di lavori:

- la stazione appaltante ha l'obbligo (e non più la facoltà) di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo;
- l'ammontare del premio è commisurato (e non più determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali) ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive;
- la stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione anche nel caso in cui il ter-

mine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato;

- il premio è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

In data 29/01/2026 il MIT ha adottato le Linee guida per una compiuta e uniforme applicazione dell'istituto del premio di accelerazione, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, in commento. In particolare, si suggerisce alle stazioni appaltanti di predisporre i documenti di gara in modo tale da assicurare che la clausola relativa al premio di accelerazione risulti formulata secondo criteri di chiarezza, coerenza e completa intellegibilità, definendo in via preventiva gli indicatori oggettivi idonei a misurare l'anticipazione dell'ultimazione dei lavori, i parametri tecnici di verifica e le modalità di calcolo del premio, evitando formulazioni generiche o prive di nessi funzionali con il cronoprogramma esecutivo. In tale prospettiva, risulta essenziale che i documenti di gara specifichino con esattezza la durata del termine contrattuale di riferimento, la metodologia di computo dell'anticipo, gli scaglioni temporali eventualmente applicabili, nonché le modalità di determinazione dell'incidenza di eventuali sospensioni, proroghe o varianti sui tempi contrattuali che, qualora non imputabili all'appaltatore, potrebbero incidere sulla misurazione dell'anticipazione. Le stazioni appaltanti, altresì, devono subordinare la corresponsione del premio all'esito positivo del collaudo, poiché solo all'esito di tali attività tecniche è possibile attestare la piena regolarità dell'intervento e la sua idoneità funzionale. L'anticipazione del termine contrattuale deve, infatti, essere accompagnata dalla totale assenza di vizi o difformità dell'opera, giacché il premio non è destinato a remunerare la mera velocità dell'esecuzione, ma esclusivamente la capacità dell'appaltatore di coniugare tempestività e qualità, nel rispetto delle prescrizioni



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



aggiudicato a un solo concessionario; mentre il diritto nazionale applicabile prevedeva che una tale concessione dovesse essere aggiudicata, in linea di principio, a più operatori economici, quattro al massimo, quando tale normativa nazionale costituisce l'attuazione di una clausola contenuta nel contratto di concessione originario che prevedeva l'opzione di un tale rinnovo. Sul punto, è stato altresì chiarito che l'istituto della c.d. proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, del Codice deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia contrattuale, la continuità del servizio (come anche della fornitura o dei lavori), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico affidatario.

La *ratio* della c.d. proroga tecnica è quella di consentire, in via eccezionale e temporanea, la continuità delle prestazioni oggetto del contratto in scadenza con l'amministrazione, in attesa della instaurazione del nuovo rapporto contrattuale; tale esigenza, prevista per i contratti di appalto, deve ritenersi estensibile, in via analogica, anche alla disciplina delle concessioni, tanto più ove, come nel caso di specie, venga in rilievo la necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale; tuttavia, non trovano applicazione le limitazioni di valore delle modifiche contrattuali di cui all'art. 189, comma 6, in commento, evidentemente riferibili alle sole ipotesi tassativamente contemplate dal medesimo articolo in relazione alle "*concessioni*" (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 66 del 18/02/2025).



PUNTI CHIAVE

- Elencazione delle ipotesi specifiche in cui è possibile modificare i contratti di concessione senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione.
- Specificazione dei casi in cui la modifica è da reputarsi sostanziale.
- Individuazione dei casi in cui è previsto l'onere, per l'ente concedente, di procedere alla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 190 – Risoluzione e recesso

1. L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario

sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

4. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.

6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

7. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 4.

COMMENTO ALL'ART. 190

L'articolo disciplina, attraverso due distinti gruppi di norme, rispettivamente i casi di risoluzione e le ipotesi di recesso del rapporto concessorio. I primi 3 commi disciplinano i casi di risoluzione; i restanti commi le ipotesi di recesso.

Il comma 6 disciplina il proseguimento della gestione in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, quindi sia nel caso di recesso da parte del concedente sia il caso di risoluzione per inadempimento.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, il termine "*recesso*" ha sostituito quello di "*revoca*" per indicare l'atto con cui una parte (ente concedente) può sciogliersi unilateralmente dal vincolo di un contratto di concessione. Anche nella Legge 241/1990, la revoca è un termine che attiene all'atto amministrativo (art. 21-*noies*) e non al contratto, per il quale si parla invece di "*recesso*" (art. 21-*sexies*).

Il **comma 1** indica le seguenti condizioni al verificarsi delle quali l'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso:

a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

c) la Corte di Giustizia UE ha constatato che un ente concedente ha aggiudicato la concessione senza adempiere agli obblighi previsti dai trattati europei e dalla Dir. UE 23/2014.

La Relazione illustrativa evidenzia che il discrimine tra i mobili e (ancora) incerti confini tra i poteri privatistici di risoluzione e quelli pubblicistici di autotutela è rimesso al punto di equilibrio che sarà individuato, nell'esercizio delle rispettive funzioni nomofilattiche, dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato. In base al disposto del **comma 2**, primo periodo, la risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 c.c. e seguenti. Si tratta di una disposizione analoga a quella prevista dal comma 7 dell'art. 176 del Codice vigente, ove però si fa riferimento solamente all'inadempimento del concessionario.

Il secondo periodo del comma 2 dispone che il contratto prevede per il caso di inadempimento

una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

Tale puntualizzazione vuole rendere *ex ante* evidenti quali siano i costi dell'inadempimento e di prevenire complessi contenziosi sul punto. Il **comma 3** disciplina la procedura da seguire nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario.

Nel dettaglio viene previsto che:

- l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto;
- gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono fornire l'indicazione di un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro;
- l'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente;
- il subentro dell'operatore economico diviene efficace con il consenso dell'ente concedente.

In base al **comma 4**, se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri de-

rivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il 2% e il 5% degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. Tale lettera dispone inoltre che, in ogni caso, i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al PEF e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

Il **comma 5** dispone che le somme dovute al concessionario ai sensi del comma precedente sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti:

- dei finanziatori del concessionario;
- dei titolari di titoli emessi.

Il **comma 6**, dispone che, senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

In base al **comma 7**, l'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme dovute ai sensi del comma 4.



PUNTI CHIAVE

- Indicazione delle condizioni al verificarsi delle quali l'ente concedente può dichiarare risolta la concessione.
- Richiamo al Codice civile per la disciplina relativa alla risoluzione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario.
- Il contratto prevede, per il caso di inadempimento, una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.
- Nell'ambito della procedura da seguire nei casi di risoluzione per cause imputabili al concessionario, viene aumentato il termine entro cui gli enti finanziatori possono fornire l'indicazione di un operatore economico che subentri nella concessione.
- Disciplina del recesso e indicazione delle condizioni a cui la sua efficacia è subordinata.
- Indicazione di un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2% ed il massimo del 5% degli utili e obbligo di esplicitare i criteri per l'individuazione dell'indennizzo.
- Indicazione della destinazione che deve rispettarsi per le somme dovute al concessionario.

Articolo 191 – Subentro

1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.
2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.
3. Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.
4. Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.
5. Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

COMMENTO ALL'ART. 191

L'articolo 191 disciplina i profili patrimoniali connessi al subentro di un concessionario ad un altro.

Il **comma 1** prevede l'assegnazione al nuovo gestore di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili:

- alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento;
- in caso di cessazione anticipata della concessione.

Il **comma 2** prevede la cessione al nuovo gestore anche dei beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

Ai sensi del **comma 3**, fatte salve le discipline di settore, nei casi di durata dell'affidamento inferiore al tempo di recupero dell'ammortamento o di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede un indennizzo a carico del gestore subentrante.

In relazione alla misura dell'indennizzo, il comma in esame prevede che lo stesso sia:

- pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi;
- calcolato secondo criteri indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

In base al **comma 4**, restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti già stipulati prima dell'entrata in vigore del Codice 2023.

Il **comma 5** stabilisce che, per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, il subentro resta disciplinato dall'art. 23 del D. Leg.vo 23/12/2022 n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*.



PUNTI CHIAVE

- Disciplina dell'istituto del subentro.
- Individuazione dei beni oggetto della cessione al nuovo gestore.
- Disciplina dell'indennizzo a carico del gestore subentrante.
- Rinvio al D. Leg.vo 201/2022 per il subentro nelle concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



- o)* ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
 - p)* dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
 - q)* attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
 - r)* propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
 - s)* rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
 - s-bis)* il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore; ⁽¹⁾
 - t)* all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
 - u)* rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
 - v)* vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.
3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14. ⁽²⁾
5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

⁽¹⁾ Lettera inserita dall'art. 75, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

⁽²⁾ Comma sostituito dall'art. 75, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

Allegato I.2 – Art. 9 – Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.
2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:
- a)* programmazione dei fabbisogni;
 - b)* progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
 - c)* esecuzione contrattuale;
 - d)* verifica della conformità delle prestazioni.
3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'articolo 5. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.
4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:
- a)* programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
 - b)* progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

- c) affidamento;
- d) esecuzione per quanto di competenza.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile.⁽¹⁾

7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice.

8. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 75, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209.

COMMENTO ALL'ALLEGATO I.2

L'allegato contiene la disciplina del Responsabile unico del progetto.

La figura disciplinata dall'art. 15 del Codice si differenzia dal Responsabile del procedimento disciplinato in via generale dagli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990. L'aspetto centrale, secondo i Redattori del Codice è la diversa portata del principio di "*unicità del responsabile*". Infatti, nella citata Legge 241/1990, il principio della unicità viene riferito al singolo procedimento, nel senso che per ciascun procedimento è previsto l'obbligo dell'amministrazione di individuare un unico responsabile, da intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario-persona fisica, al quale, all'interno dell'ufficio, sono poi concretamente attribuite le funzioni proprie del responsabile. Nel Codice viene in rilievo un soggetto responsabile non di un singolo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti ossia le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici.

La complessa attività amministrativa attraverso cui si svolgono tali fasi implica lo svolgimento non di un solo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti e l'emanazione di altrettanti provvedimenti amministrativi e, talvolta, di comportamenti materiali e atti di diritto privato.

Il Codice ha quindi voluto superare l'equivoco concettuale, dovuto alla scelta del nome e poi dell'acronimo RUP mantenendo inalterato l'acronimo (per una pura coincidenza) ma mutando il nome al fine di sottolineare che il ruolo ricoperto è quello di responsabile non di uno o più

procedimenti ma di tutto l'intervento pubblico.

Non si tratta di un procedimento unitario articolato in più sub-procedimenti, eventualmente di competenza di diversi uffici. Nel caso dei contratti disciplinati dal Codice, si tratta di procedimenti diversi, ciascuno dei quali destinato a sfociare nell'adozione di un provvedimento o atto autonomo.

Il D. Leg.vo 36/2023 fa riferimento al Responsabile unico del progetto come persona fisica e non come un ufficio. Quindi, ulteriore elemento di differenziazione sta nel fatto che, mentre la Legge 241/1990 disciplina il Responsabile del procedimento nella duplice accezione di unità organizzativa e di persona fisica, il Codice disciplina il Responsabile del progetto inteso come persona fisica e non come ufficio.

L'allegato in commento pertanto contiene la disciplina:

- a) dei requisiti di professionalità e competenza richiesti al funzionario affinché possa essere nominato responsabile unico del progetto;
 - b) di una esemplificazione dei delicati compiti di coordinamento e di impulso svolti da una persona fisica dotata di adeguati titoli di studio e competenze professionali;
 - c) dei poteri decisionali del RUP nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico.
- Risultano chiariti, in particolare, aspetti quali:
- a) i rapporti tra i poteri del RUP e quelli della commissione giudicatrice;
 - b) i rapporti tra i poteri del RUP e le competenze valutative della commissione giudicatrice;